



Le novità in ambito di:

- ❖ legislazione
- ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Comunicazione 2023/C 316/03 della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di Cooperazione Amministrativa. Cumulo negli Stati della SACU di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'APE fra l'UE e gli Stati della SADC, pubblicata il 06 settembre 2023
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio - CBAM
- ❖ DECISIONE (UE) 2023/1810 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2023 relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette
- ❖ PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING, ANTISOVVENZIONI E VIGILANZA
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 settembre 2023 - Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia - prove dell'origine presentabili
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot.0579734 R/U del 22 settembre 2023 Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: rilascio in esercizio di nuove funzionalità del sistema
- ❖ Commissione europea - Guida per gli operatori economici UE - L'implementazione di una due diligence rafforzata per proteggersi dall'elusione delle sanzioni russe
- ❖ Banca Centrale Europea - Comunicato stampa del 14 settembre 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Determinazione direttoriale 539209/RU del 05/09/2023 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Aggiornamento delle modalità di presentazione dei dati sul quantitativo di gas naturale
- ❖ Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023. KRI SpA, quale incorporante della SI.LO.NE. - Sistema logistico nord-est Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Causa C-323/22.



Comunicazione 2023/C 316/03 della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di Cooperazione Amministrativa. Cumulo negli Stati della SACU di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'APE fra l'UE e gli Stati della SADC, pubblicata il 06 settembre 2023

Attraverso la comunicazione in trattazione la Commissione europea informa che il segretariato dell'Unione doganale dell'Africa australe («SACU»), ha fornito, per conto degli stati aderenti (*Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sud Africa*), le informazioni dettagliate sugli accordi e le intese di cooperazione amministrativa conclusi tra tali paesi e altri stati aderenti all'[Accordo di Partenariato Economico tra l'UE e gli stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe](#) (SADC) e appartenenti alla SADC o al gruppo ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), come segue:

- **Regione dell'Africa centrale:** Repubblica del Camerun;
- **Regione dell'Africa orientale e australe:** Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;
- **Regione del Pacifico:** Stato indipendente di Papua Nuova Guinea;
- **Regione della SADC aderente all'APE:** Repubblica del Botswana, Regno di Eswatini, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia e Repubblica del Sud Africa

A fronte di tale comunicazione, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sud Africa hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dall'APE UE-SADC ai fini dell'applicazione del cumulo che, a condizione che le lavorazioni e le trasformazioni vadano oltre quelle «insufficienti» elencate all'articolo 9 del protocollo 1 dell'APE, consente agli esportatori di uno Stato della SADC aderente all'APE di incorporare, nei prodotti che fabbricano ed esportano nell'UE, materiali originari di altri Stati della SADC aderenti all'APE, di altri Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») o di paesi e territori d'oltremare dell'Unione («PTOM»), come se fossero originari dello Stato della SADC aderente all'APE che esporta il prodotto finito nell'Unione. Consente inoltre di considerare le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in tali paesi o territori come se fossero effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE che esporta il prodotto finito nell'Unione.

La Commissione specifica, infine, che il cumulo diagonale previsto dall'APE non può essere applicato ai materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati nell'UE in esenzione da dazi e contingenti, come da elenco riportato nella [Comunicazione 2020/C 156/03](#) dell'8 maggio 2020.

Sull'argomento è intervenuta anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'[Avviso del 20 settembre 2023](#).



## Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio - CBAM

Il 15 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 228 il Regolamento di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) nel periodo transitorio, in vigore dal 1 ottobre 2023 e che terminerà il 31 dicembre 2025, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti in tale fase.

Si ricorda che i prodotti attualmente interessati dal meccanismo sono quelli appartenenti alle categorie *cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno e determinati beni precursori*.

A partire dal 1° ottobre 2023, il dichiarante (importatore o rappresentante doganale indiretto) deve presentare una relazione trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, contenente informazioni sulle merci CBAM importate nel periodo (es: *quantità totale di merce, totale delle emissioni incorporate effettive, emissioni indirette totali, prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine per le emissioni incorporate effettive, emissioni indirette totali, prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine per le emissioni incorporate*).

Il regolamento, cui si rinvia per approfondimenti, fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità dichiarative e sui metodi di calcolo delle emissioni da applicare a ciascuna tipologia di prodotto interessato.

L'importo delle sanzioni per la mancata presentazione delle relazioni CBAM, o per dichiarazioni inesatte o incomplete sulle quali non vengono effettuate correzioni, sarà determinato dai singoli stati membri e dovrà essere compreso tra i 10 e i 50 Euro per ciascuna tonnellata di emissioni.



## DECISIONE (UE) 2023/1810 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2023 relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette

La Commissione europea ha autorizzato la Cambogia ad utilizzare, nell'ambito del cosiddetto *cumulo ampliato dell'origine*, determinati materiali e parti originari del Vietnam nella produzione di biciclette delle sottovoci 8711 60 (azionate da motore elettrico per la propulsione) e 8712 00 (biciclette ed altri velocipedi, compresi i furgoncini a triciclo, senza motore), da esportare nell'Unione usufruendo della tariffa preferenziale del Sistema delle Preferenze Generalizzate dell'Unione europea (di cui la Cambogia attualmente beneficia).

Il cumulo ampliato consente ad un paese SPG che ne faccia richiesta, previo rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 56 del Regolamento Delegato 2015/2446, di utilizzare materiali provenienti da un paese con il quale l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio considerandoli originari di tale paese SPG, nella produzione di beni destinati ad essere esportati verso l'Unione europea, dove, in virtù di tale cumulo, verrà loro riconosciuto il trattamento preferenziale SPG.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione della Decisione.

## PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Modifiche:	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1775 della Commissione del 14 settembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330
Prodotto:	Tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) - codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Modifica della denominazione di uno dei "produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta antidumping" (Allegato I - R.E. 2018/330)
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR n. 2023-054 del 15 settembre 2023</a>
2.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1806 della Commissione del 20 settembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73
Prodotto:	Biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario - codice TARIC 8711 60 90 10
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Modifica della denominazione di una delle "società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping" (Allegato I - R.E. 2019/73)
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR n. 2023-056 del 22 settembre 2023</a>
3.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1807 della Commissione del 21 settembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72
Prodotto:	Biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario - codice TARIC 8711 60 90 10
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio compensativo definitivo
Modifica:	Modifica della denominazione di una delle "società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni" (Allegato I - R.E. 2019/72)
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR n. 2023-057 del 22 settembre 2023</a>

## PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI E VIGILANZA

<b>Vigilanza unionale a posteriori</b>	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 della Commissione del 14 settembre 2023</a>
Riferimento:	-
Prodotto:	Etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti (esclusi l'etanolo sintetico e l'etanolo rinnovabile destinati ad utilizzi diversi dai carburanti), codici TARIC 2207 10 00 11; 2207 20 00 11; 2208 90 99 11; 2710 12 21 10; 2710 12 25 10; 2710 12 31 10; 2710 12 41 10; 2710 12 45 10; 2710 12 49 10; 2710 12 50 10; 2710 12 70 10; 2710 12 90 10; 2909 19 10 10; 3814 00 10 10; 3814 00 90 70; 3820 00 00 10; 3824 99 92 66
Origine:	Qualsiasi
Misura:	Vigilanza unionale a posteriori
Tipologia:	Vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti, per valutare eventuale rischio di pregiudizio per i produttori dell'Unione, a fronte del sensibile aumento delle importazioni registrato negli anni 2021-2022
Termine:	Tre anni
<b>Misure in scadenza</b>	
2.	<a href="#">Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (2023/C 317/05) del 7 settembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione
Prodotto:	Fogli di alluminio in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg - (codici TARIC 7607111110 e 7607191010)
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antidumping in vigore
Data di scadenza:	Salvo apertura di un riesame, 6 giugno 2024

## PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI E VIGILANZA

<b>Istituzione misure definitive:</b>	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione del 14 settembre 2023</a>
Riferimento:	Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping introdotte, in ultimo, Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 del Consiglio
Prodotto:	Melamina - Codice NC 2933 61 00
Origine:	Repubblica popolare Cinese
Tipologia:	Istituzione dazio antidumping definitivo
Aliquota:	Dazio generale: 415 EUR/Tonnellata; istituito prezzo minimo all'importazione per tonnellata di prodotto, per alcune società: in tal caso, l'importo del dazio è dato dalla differenza tra il prezzo minimo e il <i>prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto</i> (se minore del prezzo minimo)
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 055 del 18 settembre 2023</a>
<b>Abrogazioni:</b>	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2072 della Commissione del 27 settembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578
Prodotto:	Esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela - codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90
Origine:	Indonesia e Argentina
Tipologia:	Dazio antidumping definitivo
Provvedimento:	Abrogazione dei dazi antidumping a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi (27 novembre 2013), a seguito di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 058 del 28 settembre 2023</a>





### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 settembre 2023 - Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia - prove dell'origine presentabili

Attraverso l'avviso in trattazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta sul tema del divieto di importazione nell'Unione Europea di prodotti siderurgici trasformati in un paese terzo incorporando prodotti siderurgici originari della Russia, previsto all'articolo 3 octies, lettera d) del Regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio ed entrato in vigore il 30 settembre. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, il regolamento prevede anche che, all'atto dell'importazione, l'importatore presenti le prove attestanti l'origine dei fattori produttivi siderurgici trasformati per la produzione del prodotto importato.

In particolare, l'ADM ha fornito indicazioni in merito ai possibili documenti presentabili a titolo di prova di tale origine, in alternativa al Mill Test Certificate, suggerito come possibile prova dalla Commissione Europea. Si rimanda alla consultazione dell'avviso per maggiori approfondimenti.



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot.0579734 R/U del 22 settembre 2023 Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: rilascio in esercizio di nuove funzionalità del sistema

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l'informativa in disamina per aggiornare gli operatori sulle nuove funzionalità abilitate nel sistema reingegnerizzato di presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e di transito, in aggiunta a quelle già comunicate, nell'ambito dell'avvio graduale del sistema, con le precedenti informative (prot. n. 297845/RU dell'8 giugno 2023 e prot. n. 403084/RU del 5 luglio 2023).

Tra le principali nuove funzionalità abilitate (per l'elenco completo, si consulti l'informativa), si segnalano:

- dichiarazione di esportazione di merce in sospensione d'accisa (attivazione interoperabilità AES/EMCS);
- abilitazione delle tipologie di dichiarazione di transito presenti sulla Code List del Data Element <DeclarationType>;
- gestione delle dichiarazioni di esportazione in "triangolazione" e con "cointestatari";
- disponibilità dell'applicazione per la verifica dei certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;
- dichiarazione di esportazione seguita da transito;
- abilitazione delle dichiarazioni di transito con ufficio di destinazione estero.



### Commissione europea - Guida per gli operatori economici UE - L'implementazione di una due diligence rafforzata per proteggersi dall'elusione delle sanzioni russe

La Commissione europea ha pubblicato una nota orientativa indirizzata agli operatori economici europei, come strumento di supporto per individuare, valutare e comprendere i possibili rischi di elusione delle sanzioni imposte dall'Unione europea nei confronti della Russia.

Il proposito principale della guida è fornire indicazioni agli operatori dell'UE sulle misure da porre in essere ai fini della corretta applicazione della due diligence, obbligatoria, nel commercio con i paesi terzi per garantire che i partner commerciali degli operatori nei paesi terzi non eludano le sanzioni dell'UE.

Attraverso una valutazione strategica dei rischi, dei partner commerciali, delle transazioni e delle merci scambiate è infatti possibile attenuare sensibilmente l'esposizione degli operatori a sistemi di elusione delle sanzioni.

A tal proposito, la guida fornisce anche un elenco di red flags, campanelli d'allarme che possono essere indicativi di possibili rischi di elusione, nell'ambito delle relazioni con i partner commerciali.





## Banca Centrale Europea - Comunicato stampa del 14 settembre 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

La Banca Centrale Europea ha comunicato che, nel corso della riunione del 14 settembre 2023, il Consiglio Direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'ente.

Per effetto di tale decisione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato incrementato al 4,50 %, a far data dal 20 settembre 2023.

Si ricorda che tale tasso influisce sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, come previsto dal Codice Doganale dell'Unione.



Determinazione direttoriale 539209/RU del 05/09/2023 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Aggiornamento delle modalità di presentazione dei dati sul quantitativo di gas naturale

Con la determinazione in esame l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche alla Determinazione direttoriale prot. 476906/RU del 22 dicembre 2020, che aveva introdotto l’invio, in modalità telematica, con cadenza mensile, dei dati sui quantitativi di gas naturale rispettivamente: forniti dai distributori ai consumatori finali ovvero a questi ultimi fatturati dai venditori.

Le modifiche apportate riguardano gli utenti della distribuzione per i quali è stata prevista l’indicazione:

- del codice accisa, qualora il destinatario del prodotto sia un venditore, provvisto dello stesso
- della partita Iva e della tipologia di utente della distribuzione nel caso in cui il rivenditore sia sprovvisto del codice accisa.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.



Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023. KRI SpA, quale incorporante della SI.LO.NE. - Sistema logistico nord-est Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Causa C-323/22

La sentenza in oggetto esamina la controversia in merito al recupero dell'accisa dovuta dalla società ricorrente a causa dell'accertata violazione, da parte di quest'ultima, del regime di sospensione durante la circolazione di oli minerali.

La Corte ha stabilito che l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE, del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (all'epoca in vigore), dev'essere interpretato nel senso che *«l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.»*

La direttiva 92/12/CEE, del Consiglio, del 25 febbraio 1992 è stata abrogata dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, a sua volta abrogata dalla Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).

**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l. Stp**  
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 9 ottobre 2023.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane&accise - Tutti i diritti riservati.